Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV
Protezione degli animali

Swiss Confederation

Informazione protezione animali

Richiesta di autorizzazione per un centro di detenzione di animali da laboratorio

Note esplicative concernenti il modulo H

V1.0 14.01.2021

Indice (in base al modulo H)

Livello «centro di detenzione di animali da laboratorio» 5

DATI DI BASE 5

PERSONALE 7

LOCALI 8

ANIMALI 9

PARCHI 10

GESTIONE DELLA STRUTTURA 11

Livello delle unità 11

DATI DI BASE (UNITÀ) 11

PERSONALE (UNITÀ) 12

LOCALI E SPECIE ANIMALI (UNITÀ) 12

IGIENE (UNITÀ) 14

GESTIONE (UNITÀ) 16

Personale supplementare (a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio) 18

Personale per la tenuta degli animali da laboratorio 19

Veterinario 19

1 Scopo e campo d'applicazione

In base all'articolo 122 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di un'autorizzazione cantonale.

Queste note esplicative sono indirizzate ai richiedenti, alle competenti autorità cantonali e ai membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti su animali.

Loro scopo di queste note esplicative è quello di offrire un aiuto nella redazione e nella valutazione delle richieste di autorizzazione, in modo da ridurre il numero di domande di informazioni.

Esse vanno intese come testo di riferimento, da consultare qualora si presentassero delle ambiguità nella compilazione di singoli punti.

2 Aspetti formali per l'inoltro della richiesta

L'articolo 28 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (OSpAn; RS 455.163) definisce quali informazioni occorre fornire nella richiesta di autorizzazione per un centro di detenzione di animali da laboratorio.

Le richieste vanno sottoposte utilizzando il modulo dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (art. 122 cpv. 2 OPAn). A tale scopo va utilizzato il sistema d'informazione on-line animex-ch.

L'ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA; RS 455.61) disciplina il funzionamento del sistema d'informazione elettronico animex-ch.

L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio (HAF). La sua validità è limitata a dieci anni.

In base all'articolo 114 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 544.1), il direttore è responsabile della tenuta e dell'allevamento degli animali, soprattutto dal profilo della protezione degli animali.

Devono inoltre venire osservate le eventuali ulteriori disposizioni delle autorità cantonali, riguardanti ad esempio la lingua o la necessità di allegare dei file sulla letteratura scientifica in formato PDF.

3 Avvio della procedura di richiesta

Per avviare la procedura di richiesta in animex-ch occorre procedere nel modo seguente:

- prendere contatto con l'autorità cantonale affinché il centro di detenzione di animali da laboratorio venga inserito nei dati di base di animex-ch, qualora ciò non sia ancora avvenuto.
- Attraverso il menu di navigazione «centro di detenzione di animali da laboratorio», utilizzare la funzione «nuova richiesta per un centro di detenzione di animali da laboratorio».
- Indicare il centro di detenzione di animali da laboratorio (HAF, inserimento obbligatorio) e l'incaricato della protezione degli animali (AWO, indicazione facoltativa).
- Salvare, creare il modulo H e compilarlo.

4 Centri di detenzione di animali da laboratorio e unità

Una richiesta di autorizzazione per un centro di detenzione di animali da laboratorio comprende due livelli (Tab):

1. Centro di detenzione di animali da laboratorio

L'autorizzazione è rilasciata per un centro di detenzione di animali da laboratorio. Questo livello offre una vista d'insieme sul centro di detenzione di animali da laboratorio nonché su dati di contatto, direzione del centro, elenco del personale, locali, animali, parchi e gestione della struttura.

2. Unità del centro di detenzione di animali da laboratorio

Un centro di detenzione di animali da laboratorio è costituito da almeno una unità. Ulteriori unità possono venire aggiunte manualmente. La suddivisione in unità dipende dalla situazione specifica di ogni caso. In caso di dubbio spetta all'autorità cantonale decidere ciò che nella richiesta va considerato come centro di detenzione di animali da laboratorio o come unità. Appare sensato formare delle unità se queste risultano già evidenti sotto l'aspetto organizzativo.

Per ogni unità è necessario indicare il guardiano di animali responsabile e, se disponibile, un suo sostituto. I locali esistenti con le specie animali e i parchi corrispondenti vengono inseriti in un'unità. Anche i dati sull'igiene e sulla gestione devono essere forniti per ogni unità.

Panoramica delle modalità di registrazione per livello (centro di detenzione di animali da laboratorio vs. unità):

	Livello «centro di detenzione di animali da laboratorio»	**Livello «unità»**
Personale	Vengono aggiunti RHAF/AWOF, personale supplementare nella navigazione a sinistra.	Vengono aggiunti HACT, (suppl.) HAF e sono in seguito visibili anche a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio.
Locali	–	Aggiunta di locali
Animali	Selezione specie animali	Attribuzione concreta ai locali
Tipi di parchi	Selezione dei tipi	Attribuzione concreta ai locali

Tabella: RHAF: direttore responsabile del centro di detenzione di animali da laboratorio; HACT: guardiano di animali dirigente; AWOF: incaricato della protezione degli animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio

5 Note esplicative sui singoli punti

Queste note esplicative contengono informazioni sullo **scopo** delle singole registrazioni e sul **contenuto** atteso. Esse forniscono indicazioni sugli aspetti ai quali bisogna prestare particolare attenzione.

Titolo: **Numero della richiesta**

CONTENUTO NON dev'essere compilato dal richiedente, in quanto il numero viene attribuito dal sistema (numero nazionale) e dalle autorità (numero cantonale).

SCOPO **Identificare** in modo univoco la richiesta.

Livello «centro di detenzione di animali da laboratorio»

DATI DI BASE

Punto 01 **Indirizzo del richiedente**

CONTENUTO Indirizzo postale del centro di detenzione di animali da laboratorio o dell'azienda, nonché nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto per le autorità.

- **Centro di detenzione animali da laboratorio**.
  Il nome del centro di detenzione di animali da laboratorio viene precompilato dal sistema e non può venire modificato. Se il nome del centro di detenzione di animali da laboratorio non può essere selezionato nella lista a tendina al momento della creazione del modulo H, il centro deve essere dapprima inserito nel sistema da parte del Cantone tramite il processo di gestione dei dati di base.

- **Direttore responsabile del centro di detenzione di animali da laboratorio (RHAF, scelta obbligatoria).**
  Nome della persona responsabile per il centro di detenzione di animali da laboratorio secondo l'articolo 115 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 544.1). Nei centri di detenzione di animali da laboratorio senza linee o ceppi con mutazioni patologiche (v. punto 4) la direzione può essere affidata a persone senza una formazione in scienze degli animali da laboratorio (ai sensi dell'art. 197 OPAn) se queste sono in possesso di una formazione di guardiano di animali o possono in altro modo dimostrare di disporre delle conoscenze e delle competenze necessarie per la detenzione adeguata degli animali. La scelta di un RHAF è obbligatoria a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio.

- **Incaricato della protezione degli animali del centro di detenzione di animali da laboratorio (AWOF).**
  Nome della persona con la funzione di incaricato della protezione degli animali all'interno del centro di detenzione di animali da laboratorio secondo l'articolo 129 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 544.1). La scelta di un AWOF non è obbligatoria.

SCOPO

Comunicare con le autorità.

Punto 02 Indirizzo delle autorità cantonali

CONTENUTO

Indirizzo postale delle autorità cantonali competenti (Ufficio del veterinario cantonale):

- **Nome, cognome**
- **Via**
- **Numero postale d'avviamento**
- **Luogo**

Punto 03 Tipo di richiesta

CONTENUTO

Viene visualizzato uno dei seguenti tre tipi di richiesta:

- **[N] Nuova riechiesta**: prima richiesta di autorizzazione per un centro di detenzione di animali da laboratorio. Non esiste alcun nesso formale con una precedente autorizzazione per un centro di detenzione di animali da laboratorio.
- **[R] Richiesta di rinnovo:** richiesta di una nuova autorizzazione per il centro di detenzione di animali da laboratorio dopo la scadenza dell'autorizzazione già esistente. È obbligatorio indicare il numero dell'autorizzazione di base. La richiesta può essere redatta a partire da 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione principale o se questa è scaduta.
- **[S] Richiesta complementare:** richiesta di modifiche della vigente autorizzazione per il centro di detenzione di animali da laboratorio.

SCOPO

Attribuire la richiesta ad una «famiglia di richieste».

Punto 04 Scopo del centro di detenzione di animali da laboratorio

CONTENUTO

Indicazioni secondo l'articolo 28 lettera a dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (OSpAn; RS 455.163) sulla destinazione d'uso degli animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio.

È necessario indicare almeno uno scopo, ma è anche possibile indicarne più di uno:

- **Detenzione**. Nel centro di detenzione di animali da laboratorio vengono tenuti degli animali.
- **Allevamento.** Nel centro di detenzione di animali da laboratorio vengono allevati degli animali. Se vengono prodotti animali

geneticamente modificati (AGM), è necessario aggiungere una corrispondente richiesta (modulo G).
- **Commercio.** È prevista la vendita di animali tenuti o allevati nel centro di detenzione di animali da laboratorio.

Sono interessate linee con mutazioni patologiche? Gli animali sono considerati oggetto di mutazioni patologiche anche se l'aggravio viene compensato attraverso adeguate misure di cura e di detenzione.

Punto 05 Dichiarazione di correttezza

CONTENUTO

Dichiarazione di conferma concernente la responsabilità della persona che sottopone la richiesta.

Nome e ruolo

Nome e ruolo della persona che ha inoltrato la richiesta all'autorità cantonale. Il nome viene inserito dal sistema al momento dell'inoltro della richiesta.

Dichiarazione di correttezza

Con l'inoltro all'autorità cantonale, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio (o l'incaricato della protezione degli animali) conferma che le informazioni fornite nel modulo della richiesta sono complete e corrette.

Marca temporale dell'inoltro al Cantone

Marca temporale della data di inoltro della richiesta al Cantone.

SCOPO

Sostituisce la firma nel dossier elettronico.

PERSONALE

Punto 06 Elenco del personale

CONTENUTO

Elenco delle persone responsabili per gli animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio e ne garantiscono l'accudimento. Questo elenco offre una panoramica dei responsabili HAF (direttore del centro di detenzione degli animali da laboratorio) e ACT (guardiano di animali). L'elenco non può essere modificato direttamente. È costituito dalle registrazioni operate a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio (RHAF) e di unità (HAF, suppl. HAF, HACT, ACT).

L'elenco può comprendere soltanto persone precedentemente inserite nel registro del personale. I loro nomi appaiono per la selezione nell'elenco a tendina del campo nome.

Le persone che dirigono i centri di detenzione di animali da laboratorio devono soddisfare i requisiti di formazione e perfezionamento di cui all'articolo 115 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) e al capitolo 3

dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1).

Almeno **un terzo dell'organico necessario per accudire gli animali da laboratorio** dev'essere costituito da guardiani di animali formati ai sensi dell'articolo 195 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

Nome

Nome della persona che riveste una funzione nel centro di detenzione di animali da laboratorio o in una unità.

Ruolo

Ruolo della persona nel centro di detenzione di animali da laboratorio o in una unità.

Livello

Occorre distinguere le responsabilità a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio e di unità.

Responsabilità

Se il ruolo dirigenziale dell'esperimento (HAF) cade su più persone, bisogna indicare i rispettivi ambiti di competenza.

SCOPO

Valutare il livello di formazione e delle qualifiche del personale che accudisce gli animali (art. 116 OPAn (RS 455.1) e art.8 OSpAn (RS 455.163)), nonché indicazioni sulle persone di contatto per domande di tipo tecnico.

LOCALI

CONTENUTO

Indicazioni secondo l'articolo 28 lettera c dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163).

Punto 07 Panoramica dei locali

CONTENUTO

Panoramica delle informazioni concernenti i locali secondo l'articolo 117 OPAn (RS 455.1). Offre un quadro riassuntivo sui locali all'interno del centro di detenzione di animali da laboratorio (tutte le unità). Su questo livello non è possibile aggiungere dei locali. I locali vengono aggiunti a livello di unità e automaticamente visualizzati a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio.

Numero totale di locali

Numero di locali a disposizione del centro di detenzione di animali da laboratorio per i diversi scopi.

Locali per gli animali

Panoramica delle informazioni sui locali secondo l'articolo 117 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1).

Locali di isolamento

Panoramica delle informazioni sui locali secondo l'articolo 117 capoverso 4 lett. a dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1); locali e strutture per l'isolamento di animali malati o con uno stato igienico incerto.

Locali per l'eutanasia

Panoramica delle informazioni sui locali utilizzati per l'eutanasia degli animali.

Locali di servizio (locali in cui non sono tenuti animali)

Panoramica delle informazioni sui locali secondo l'articolo 117 capoverso 4 lett. b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1).
Locali e strutture con funzioni particolari, locale di conservazione di foraggio, lettiera o prodotti di pulizia; locale per misure e interventi su animali.

Elenco dei locali con relativa denominazione, dimensioni e funzione.

SCOPO

Offrire una panoramica di tutti i locali all'interno in un centro di detenzione di animali da laboratorio.

ANIMALI

CONTENUTO

Indicazioni sugli animali detenuti secondo l'articolo 28 lett. b dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163): specie animale, capacità massima di detenzione, animali geneticamente modificati (AGM) e linee con mutazioni patologiche.

Punto 08 Specie animale

CONTENUTO

Vanno elencate tutte le specie animali che saranno utilizzate nel centro di detenzione di animali da laboratorio. Le specie animali devono essere inserite qui dal centro di detenzione di animali da laboratorio e sarà di conseguenza possibile selezionarle a livello di unità all'interno dei locali.

Animali geneticamente modificati

Indicare, come previsto dall'articolo 28 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (OSpAn 455.163) se è prevista la tenuta di animali geneticamente modificati.

Specie animale

Vanno selezionate le specie animali che sono detenute nella tenuta di animali.

Numero di animali

Capacità richiesta

Indicazione del numero massimo di animali che possono essere tenuti.

Animali attualmente detenuti

Numero di animali attualmente detenuti rispettivamente numero di animali da autorizzare per il centro di detenzione di animali da laboratorio.

Punto 09 Marcatura degli animali

CONTENUTO

Indicazioni sull'identificazione degli animali secondo l'articolo 120 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) e l'articolo 5 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163). Vanno indicate anche la marcatura degli animali da allevamento e la combinazione con la genotipizzazione. La marcatura comprende pure l'applicazione di microchip, ad esempio a cani e gatti. Le marcature dovute agli esperimenti, invece, devono essere descritte e motivate nel modulo A.

Punto 10 Informazioni particolari

CONTENUTO

Indicazioni secondo l'articolo 28 lett. f dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163), in particolare informazioni sull'attuale grado di occupazione del centro di detenzione di animali da laboratorio, sull'origine degli animali o se del caso sul volume annuo di animali venduti.

PARCHI

Punto 11 Parchi

CONTENUTO

Elenco delle tipologie di parco e delle specie animali che vi saranno detenute. Le tipologie di parco devono essere inserite qui dal centro di detenzione di animali da laboratorio e sarà di conseguenza possibile selezionarle a livello di unità all'interno dei locali. È necessario indicare almeno un parco.

Tipo di parco

Indicazione dei tipi di parco in base alle specie animali (acquari, box per cani, gabbie IVC, eccetera).

Dimensioni

Lunghezza x larghezza x altezza

Animali idonei

Specie animali idonee alla tenuta nel tipo di gabbia citato.

Max. animali

Numero massimo di animali per parco.

Numero di parchi

Numero di parchi di questa tipologia

GESTIONE DELLA STRUTTURA

Punto 12 Piani dell'edificio

CONTENUTO

È necessario allegare alla richiesta, in una forma idonea, i piani della struttura di detenzione degli animali, in modo da offrire una panoramica delle strutture disponibili alle autorità competenti per l'autorizzazione. I piani possono essere caricati in formato pdf, Word o Excel.

SCOPO

Offrire alle autorità competenti per l'autorizzazione una panoramica delle strutture disponibili.

Punto 13 Piano di gestione

CONTENUTO

Se alla richiesta viene allegato un piano di gestione dettagliato è possibile rimandare ad esso; dove opportuno ai punti 14-30 vanno eventualmente fornite ulteriori informazioni. Il punto 31 deve in ogni caso essere obbligatoriamente compilato.

Il piano di gestione può essere caricato in formato pdf, Word-doc o Excel.

Livello delle unità

DATI DI BASE (UNITÀ)

CONTENUTO

Questi dati si riferiscono unicamente ad una unità del centro di detenzione di animali da laboratorio e non a tutto il centro.

La prima unità viene creata dal sistema sulla base dei dati del centro di detenzione di animali da laboratorio, ma è possibile modificare i dati manualmente. È possibile creare individualmente ulteriori unità oppure moltiplicare specifiche unità.

Punto 01 Indirizzo dell'unità del centro di detenzione di animali da laboratorio

CONTENUTO

Indirizzo dell'unità

- Nominativo
- Via
- Numero postale d'avviamento

- Luogo

PERSONALE (UNITÀ)

CONTENUTO

Personale all'interno di questa unità.

Punto 02 Elenco del personale

CONTENUTO

La direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio (RHAF) viene automaticamente inserita in base alla registrazione effettuata sul livello del centro di detenzione di animali da laboratorio.

Il sostituto della direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio (DHAF) e il direttore dell'accudimento degli animali (HACT) vanno inseriti qui, sul livello dell'unità, con le seguenti indicazioni:

- **Nome.** Nome della persona che riveste una funzione nel centro di detenzione di animali da laboratorio. È possibile scegliere soltanto persone in elenco e accreditate in base al processo di gestione del personale. Possono essere inserite solo persone precedentemente registrate nel registro del personale. Le persone citate devono dimostrare di soddisfare le esigenze relative alla formazione e alla formazione continua (art. 115, 132, 134, 190, 195 OPAn (RS 455.1)).
- **Ruolo.** Va indicato il ruolo (funzione) della persona all'interno del centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 28 lett. k e l OSpAn): direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio (HAF), guardiano di animali (ACT). È possibile registrare più persone con la funzione di HAF. La regolamentazione della responsabilità principale e della sostituzione nella direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio (sost. HAF) va indicata al punto «ambito di competenza».
- **Statuto**
- **Responsabilità**

La precisazione concernente la sostituzione nella direzione HAF è facoltativa. L'indicazione sulla responsabilità nella custodia degli animali (HACT) è obbligatoria. Un ACT può svolgere la funzione sia di DHAF che di HACT.

LOCALI E SPECIE ANIMALI (UNITÀ)

Punto 03 Locali e specie animali

CONTEUTO

Indicazione della tipologia e del numero dei locali, dei parchi e delle categorie di animali che saranno tenuti all'interno di questa unità.

È possibile scegliere soltanto parchi e specie animali che sono stati inseriti a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio.

Elenco dei locali con le specie animali e i parchi:

Ricerca dei locali: filtro e ricerca possibili soltanto in base a «ID locale» o «tipologia di parco».

Ordinamento dei locali: ordinamento possibile in base a «creato il», «ID locale» oppure «tipologia di locale».

Tipologia del locale

Al momento di aggiungere ogni singolo locale è necessario scegliere la sua tipologia di appartenenza:

- animale
- locale di servizio
- isolamento
- eutanasia

ID

Numero o nome del locale.

Dimensioni

Dimensione del locale (lunghezza x larghezza x altezza).

Funzione

Indicazioni sull'utilizzo del locale; locale di conservazione di foraggio, lettiera o prodotti di pulizia; locale per interventi e misure nonché per l'uccisione degli animali.

Specie animali e parchi

Le indicazioni sono obbligatorie soltanto per locali destinati alla tenuta di animali.

Specie animale

Condizione: il capitolo 8 sul livello «centro di detenzione di animali da laboratorio» dev'essere completato.

Tipologia di parco e dimensioni

Condizione: il capitolo 11 sul livello «centro di detenzione di animali da laboratorio» dev'essere completato.

Numero di parchi e di rack

Indicare il numero di parchi e di rack per ogni locale sul livello di unità.

Struttura del pavimento

Fornire dettagli sulla struttura del pavimento.

Arricchimento ambientale

Indicazioni su allestimenti dei parchi e misure particolari di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1); ad es. tetto della gabbia rialzato, training, occupazione, ecc.

Gestione dei locali

Stato igienico

Da indicare per i locali destinati alla tenuta o all'isolamento degli animali:

- SPF (Specific Pathogen Free) oppure
- altro stato igienico-sanitario

Precisare la descrizione dello stato nel campo di testo.

Illuminazione

Da indicare per i locali utilizzati per la tenuta o l'isolamento degli animali:

indicazioni sull'illuminazione ai sensi dell'art 117 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), come luce naturale, fonti di luce artificiali con spettro, intensità dell'illuminazione nel settore degli animali, ciclo luce-buio.

Clima

Indicazione concernenti il controllo delle condizioni climatiche secondo l'articolo 117 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali come temperatura, tasso di umidità relativa dell'aria, ricambio dell'aria.

IGIENE (UNITÀ)

CONTENUTO

Condizioni igienico-sanitarie all'interno di questa unità.

Punto 04 Condizioni igieniche

CONTENUTO

Indicazioni sulle condizioni igieniche in questa unità.

Piano di igiene

Un piano di igiene può essere caricato o inserito nel campo di testo.

Stato igienico

Indicazione dello stato igienico dell'unità in esame del centro di detenzione di animali da laboratorio.

Numero di locali SPF

Viene ripreso automaticamente dalle indicazioni fornite al punto 03 «locali e specie animali (unità)».

Numero di altri locali

Viene ripreso automaticamente dalle indicazioni fornite al punto 03 «locali e specie animali (unità)».

Introduzione di animali

Necessità di rispettare condizioni igieniche per l'introduzione di animali

Indicazioni con selezione si/no riguardo all'esistenza o meno di prescrizioni igieniche per l'introduzione di nuovi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio.

Condizioni igieniche per l'introduzione di animali

Indicazioni relative alle condizioni a cui devono sottostare gli animali per essere trasferiti nel centro di detenzione. Se non sono previste condizioni specifiche, selezionare «nessuna condizione» ed eventualmente annotare ulteriori dettagli nel campo «osservazioni».

- Certificato sanitario
- Trasferimento di embrioni
- Locale di quarantena

È necessario scegliere almeno un'indicazione.

Punto 05 Sorveglianza della salute

CONTENUTO

Conferma che lo stato di salute è sottoposto a sorveglianza secondo l'art. 121 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) (RS 455.1)).

Descrizione della sorveglianza della salute

Descrizione della procedura e dei metodi concernenti la sorveglianza della salute. È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

Punto 06 Regole di accesso

CONTENUTO

Indicazioni sulle regole di accesso per collaboratori e visitatori, sui tempi di attesa dopo la visita di altre tenute di animali, ecc.

Descrizione delle regole di accesso

Descrizione delle regole di accesso a riguardo della sorveglianza della salute. È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

Punto 07 Norme di riferimento in materia di pulizia

CONTENUTO

Indicazioni concernenti le norme di riferimento in materia di pulizia secondo l'articolo 28 lett. d) e e) dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163).

Descrizione delle norme di riferimento in materia di pulizia

Descrizione della procedura e dei metodi in materia di pulizia. È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

GESTIONE (UNITÀ)

CONTENUTO

Descrizione dell'organizzazione per ogni unità.

Punto 08 Piano d'emergenza

CONTENUTO

Descrizione del piano d'emergenza secondo l'articolo 28 lett. j dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163). È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

Punto 09 Sistema di allarme

CONTENUTO

Indicazioni sui sistemi di allarme per gli impianti tecnici secondo l'articolo 2 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (OSpAn; RS 455.163).

È stato installato un sistema di allarme?

Scelta sì/no. In caso di risposta affermativa appaiono ulteriori campi.

Tipologia di sistema di allarme

È possibile scegliere più opzioni:

Per i locali dotati di aerazione artificiale

Allarme in caso di guasto all'impianto di aerazione artificiale.

Per le gabbie IVC

Allarme in caso di guasto all'impianto di aerazione artificiale per le gabbie.

Per gli abbeveratoi automatici

Allarme in caso di guasto al sistema di abbeveraggio automatico.

Altro

Piano del sistema d'allarme

Occorre inserire una descrizione del piano del sistema d'allarme.

Punto 10 Logistica riguardante gli animali

CONTENUTO

Indicazioni su procedura e organizzazione nella fornitura e nella spedizione di animali.

È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una

descrizione nel campo di testo.

Punto 11 Sorveglianza degli animali

CONTENUTO

Descrizione delle procedure per la sorveglianza degli animali secondo l'articolo 2 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (OSpAn; RS 455.163).

In particolare, le indicazioni si riferiscono a: distribuzione delle competenze, frequenza (incl. fine settimana), regolamento relativo agli animali malati, tipo di documentazione.

Responsabilità, frequenze, sorveglianza degli animali malati

Descrizione di responsabilità, frequenze e sorveglianza degli animali malati. È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

Richiesta di deroga sul controllo di piccoli roditori durante i fine settimana

È obbligatorio indicare se i piccoli roditori vengono sorvegliati quotidianamente durante il fine settimana e nei giorni festivi.

La rinuncia alla sorveglianza o una sorveglianza ridotta durante il fine settimana è ammessa unicamente se esistono dati in grado di dimostrare che gli animali non subiscono conseguenze negative. Le indicazioni al riguardo vengono verificate dalle autorità competenti per l'autorizzazione.

Descrizione di modalità di controllo alternative

Se si intende proporre una modalità di sorveglianza alternativa durante il fine settimana, inserire qui la relativa descrizione.

Punto 12 Sorveglianza sulle linee geneticamente modificate o con mutazioni patologiche

CONTENUTO

Queste indicazioni sono obbligatorie se vengono tenuti o allevati animali di linee geneticamente modificate o con mutazioni patologiche. È possibile inserire una descrizione della sorveglianza nel campo di testo corrispondente oppure caricare i relativi documenti.

Sorveglianza delle linee geneticamente modificate (GTV)

Descrizione del rilevamento dell'aggravio secondo l'articolo 124 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) riguardante le linee geneticamente modificate, in particolare per quanto riguarda la frequenza delle osservazioni e le modalità di documentazione. Descrivere il piano di sorveglianza o allegare le istruzioni di lavoro (SOP).

Sorveglianza delle linee con mutazioni patologiche

Descrizione del rilevamento dell'aggravio secondo l'articolo 124 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) riguardante le linee con mutazioni patologiche, in particolare per quanto riguarda la frequenza delle

osservazioni e le modalità di documentazione. Descrivere il piano di sorveglianza o allegare le istruzioni di lavoro (SOP).

Punto 13 Piano di alimentazione

CONTENUTO

Indicazioni sulle norme di riferimento per la sorveglianza dell'alimentazione secondo l'articolo 28 lettere d) e e) dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (OSpAn; RS 455.163).

Descrizione delle norme di riferimento per la sorveglianza dell'alimentazione. È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

Punto 14 Controllo dell'effettivo degli animali

CONTENUTO

Descrizione delle modalità di controllo dell'effettivo degli animali secondo l'articolo 143 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; 455.1).

Allegare un modello del piano di sorveglianza.

Descrizione del controllo dell'effettivo degli animali. È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

Punto 15 Metodi di eutanasia

CONTENUTO

Indicazioni sui metodi di uccisione, incluso il metodo per assicurare la venuta a morte degli animali

Descrizione dei metodi di eutanasia. È possibile caricare un documento corrispondente oppure inserire una descrizione nel campo di testo.

Punto 16 Eliminazione dai corpi degli animali

CONTENUTO

Conferma secondo l'articolo 28 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (OSpAn; RS 455.163) che i corpi degli animali sono stati eliminati correttamente secondo l'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22).

Personale supplementare (a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio)

Personale per la tenuta degli animali da laboratorio

CONTENUTO

Il personale supplementare che non può essere inserito direttamente nel modulo, viene inserito nell'elenco «personale supplementare» a livello di centro di detenzione di animali da laboratorio (navigazione a sinistra). Un cambiamento del personale in questo elenco è possibile in ogni momento e indipendentemente dallo stato del modulo, senza implicare l'avvio di una richiesta complementare.

Possono essere inserite solo persone che sono state preliminarmente iscritte nel registro del personale di animex-ch.

Le persone che dirigono i centri di detenzione di animali da laboratorio devono soddisfare i requisiti di formazione e perfezionamento di cui all'articolo 115 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e al capitolo 3 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn; RS 455.109.1).

Almeno un terzo dell'organico necessario per accudire gli animali da laboratorio deve essere costituito da guardiani di animali ai sensi dell'articolo 195 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

Ruolo: Va indicato il ruolo (funzione) della persona all'interno del centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 28 lett. k e l OSpAn; RS 455.163): direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio (HAF) e guardiano di animali (ACT), responsabile d'esperimento (SDF) e persona che eseque gli esperimenti (IPF).

Nome: elenco delle persone che accudiscono gli animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio.

Percentuale dei posti di impiego (%)

Volume totale dei posti di lavoro, espresso in percento, occupati da persone che dispongono della formazione richiesta di guardiano di animali.

Ambito di competenza

Se più persone rivestono una funzione di responsabile, va stabilito il loro ambito di competenza, ad es. assegnazione della responsabilità principale e della funzione di sostituto per le persone con funzione di HAF.

Veterinario

Veterinario competente

Il veterinario competente può essere registrato inserendo direttamente la persona nel personale supplementare del centro di detenzione di animali da laboratorio.

Vanno menzionati:

- nominativo del veterinario competente del centro di detenzione di animali da laboratorio
- indirizzo
- email
- ambito di competenza